

ACCORDO SINDACALE (Trasporto)

In data 15 febbraio 2012 presso la sede dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese
tra
le Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato Imprese Trasporto, FITA-CNA, SNA-CasArtigiani
e
le Confederazioni Sindacali dei lavoratori
FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL del Piemonte

Premesso che

- il 17 dicembre 2007 è stato pubblicato il D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 234 recante norme sul' "Attuazione della Direttiva 2002/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti";
- il 3 aprile 2008 è stato sottoscritto l'Accordo sindacale nazionale avente come oggetto "L'orario di lavoro del personale conducente" contenente gli artt. 11 e 11bis;
- il 25 settembre 2008 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro Regionale Autotrasporto, avente decorrenza 30 giugno 2008, in applicazione dell'Accordo nazionale del 3 aprile 2008;
- nei territori provinciali sono stati definiti Accordi di deroga all'orario di lavoro degli autisti discontinui ex art. 11 bis del CCNL di settore,
- il 26 gennaio 2011 è stata raggiunta l'Ipotesi di rinnovo del CCNL Trasporto merci

le Parti convengono

1. sulla necessità di dare ulteriore impulso all'attività bilaterale, con riferimento alle specificità che contraddistinguono il settore dell'autotrasporto merci relativamente alle condizioni di impiego del personale e alle necessità operative e gestionali delle imprese;
2. sull'opportunità, fermo restando la titolarità negoziale delle rispettive strutture confederali e di categoria in materia contrattuale, di rafforzare l'attività bilaterale riconducendo in sede EBAP Regionale la stipula, anche disgiunta, di accordi sindacali aziendali o pluriaziendali di deroga all'orario di lavoro del personale conducente discontinuo inquadrato nel livello 3[^] super del vigente CCNL di settore; tale attività negoziale sarà esclusivamente rivolta alle imprese dell'autotrasporto merci aderenti o conferenti mandato alle Associazioni datorili firmatarie il presente Accordo;
3. di utilizzare, a tal fine, la modulistica già definita con l'Accordo Quadro Regionale Autotrasporto del 25/9/08 nonché la procedura allegata al presente accordo che ne costituiscono parte integrante;
4. eventuali accordi, stipulati in sede provinciale saranno validi esclusivamente se ratificati, entro 30 giorni dalla stipula, dal livello regionale di al punto 2

